



Istituto Comprensivo Statale "Crosia Mirto"

Via della Scienza, 26 – 87060 Crosia Mirto (CS)



☎ 0983.42309 – 📠 0983.485084 – ✉ csic8ar007@istruzione.it – 📧 csic8ar007@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico: csic8ar007 – Cod. Univoco: UFAHDT - C.F. 87002280789 – www.iccrosiamirto.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -CROSIA
Prot. 0003092 del 30/03/2022
I-1 (Uscita)

CROSIA,30/03/2022

AL PERSONALE DOCENTE E ATA
ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI
Dell'IC di CROSIA

AL DSGA

AL SITO WEB
AGLI ATTI

CIRCOLARE INTERNA N. 139

OGGETTO: NOTA MI 410 DEL 29/03/2022 – applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 4 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2

Il Ministero dell'Istruzione, con Nota 410 del 29/03/2022, ha fornito **ulteriori chiarimenti** riguardo alle misure precauzionali da adottare nei diversi ordini e gradi di scuola in presenza di casi di positività al Covid-19, alla luce di quanto disposto dal DL n. 24 del 24/03/2022.

Pertanto, ad integrazione della Circolare interna N. 138 - Prot.N. 3012 del 28/03/2022, si forniscono le seguenti indicazioni:

SCUOLA DELL'INFANZIA:

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

SOGGETTI INTERESSATI	IN ASSENZA E FINO A TRE CASI DI POSITIVITÀ	IN PRESENZA DI ALMENO QUATTROCASI DI POSITIVITÀ
BAMBINI	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLA SEZIONE O GRUPPO CLASSE	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, **per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto**, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

SOGGETTI INTERESSATI	IN ASSENZA E FINO A TRE CASI DI POSITIVITÀ	IN PRESENZA DI ALMENO QUATTRO CASI DI POSITIVITÀ
ALUNNI	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per diecigiorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLA CLASSE	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di **almeno quattro casi di positività**, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, **per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto**, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

SI ESPLICITA ANCORA UNA VOLTA CHE:

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, **in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica** nella modalità della **didattica digitale integrata** su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne **accompagnata da specifica certificazione medica** che attesti le **condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche**.

La **riammissione in classe** è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un **test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**; in tal caso **non è previsto il test autosomministrato** (art.9 c.4 del DL n24/2022).

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

Si ribadisce, inoltre, che:

- **Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid se si presenta una sintomatologia** respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°;
- **È raccomandato il rispetto della distanza** di sicurezza interpersonale di **almeno un metro**, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- **La riammissione in classe dei bambini e degli alunni** in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- **L'accertamento del caso successivo di positività**, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, **deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente**. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 **non è considerato il personale educativo e scolastico**;
- **Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico** (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine;
- **La mascherina di tipo FFP2, fino al 30 aprile 2022, va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (art. 5 del DL n24/2022).**

Tanto per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

*

Si allega alla presente:

1. Nota MI 410 del 29/03/2022;
2. Nuovo Modello richiesta didattica a distanza per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado